



Prefettura U.T.G. di Napoli
Alle dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Campania

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 465/97;

VISTE le delibere n. 150/99, 164/2000, 17/2003, 278/2003, 175/2004 del C.d.A. Nazionale;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari com.li e prov.li sottoscritto in data 16.05.2001 e ss. mm. ii.;

RILEVATO che il comune di Lacedonia (AV), capo convenzione, ha trasmesso al protocollo n. 116027 del 04.05.2018, la propria deliberazione consiliare n.18 del 23.04.2018 e la deliberazione del Consiglio Comunale di Rocchetta Sant'Antonio (FG) n. 13 del 13.04.2018 aventi ad oggetto la costituzione di una nuova convenzione tra i comuni di Lacedonia (AV) e Rocchetta Sant'Antonio (FG);

RILEVATO che la segreteria di Lacedonia (AV) è retta dal dott. Matteo Fimiani, iscritto alla fascia C dell'Albo Campania, mentre la segreteria di Rocchetta Sant'Antonio (FG) è vacante;

DATO ATTO che il prefato dott. Matteo Fimiani con decreto del Sindaco di Lacedonia (AV), prot. n. 2167 del 03.05.2018 è stato individuato titolare della nuova convenzione Lacedonia (AV)/Rocchetta Sant'Antonio (FG);

DATO ATTO che la stipula di convenzioni tra Comuni appartenenti a Regioni diverse è stata oggetto di disamina e regolamentazione nel parere del consulente giuridico di cui alla circolare prot. 83203 del 02.11.2006 a firma del Direttore Generale della soppressa AGES, investito della questione di cui all'art. 3-quater del decreto legge n. 44 del 31.03.2005, convertito con modificazioni nella legge n. 88 del 31.05.2005, normativa di riferimento;

RILEVATO che la normativa di riferimento su richiamata, subordina la possibilità di stipulare convenzioni interregionali alle seguenti condizioni:

- 1) i Comuni convenzionandi devono avere una popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
- 2) assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- 3) il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- 4) gli stessi Comuni devono condividere analoghe condizioni territoriali e devono essere situati in posizione di confine tra due Regioni;
- 5) l'inserimento della convenzione di segreteria "nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni";

CONSIDERATO che dalla disamina degli atti a disposizione, si evidenzia il rispetto dei criteri di cui sopra elencati per il ricorrere delle seguenti circostanze:

- la popolazione dei singoli comuni convenzionandi non supera i 5.000 abitanti, poiché risulta che il Comune di Lacedonia (AV), al 31.12.2017, ha una popolazione di 2.304 abitanti, mentre il comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) ha una popolazione di 1.843 abitanti
- la distanza tra i tre enti, posti al confine tra le due Regioni è pari,;

Lacedonia	Rocchetta Sant'Antonio	Km 7
-----------	------------------------	------

Via Amerigo Vespucci 172 - 80142 Napoli
Tel 081/7943837 - 815-830 Fax 081/7943838 <http://www.utgnapoli.it/segr/homepage.php>
pec: segretariocomunali.prefna@pec.interno.it



Prefettura U.T.G. di Napoli
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Campania

- non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alla precedente convenzione di segreteria;
- che sono posti su posizione di confine tra la Regione Campania e la Regione Puglia;

DATO ATTO che in seno alle deliberazioni adottate risulta attestato la conformità dell'atto pattizio alla deliberazione n. 164/2000 del soppresso CdA Nazionale, in ordine alla circostanza di consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

RICHIAMATO, pertanto, quanto previsto dal decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.05.2011, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno – DAIT Albo Nazionale Segretari comunali e provinciali, relativamente alle diverse modalità e al diverso criterio di calcolo delle spese di viaggio, previste dall'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, per il segretario comunale che presta servizio nella sede convenzionata;

DATO ATTO che, con circolare prot. n. 485 – E del 24.03.2015, il Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha, altresì, disposto, in revisione del deliberato del soppresso CdA Nazionale n. 90/2000 relativo al sistema classificatorio delle sedi di segreteria convenzionate, il superamento del richiamato criterio di classificazione, avendo riguardo alla somma della popolazione e non ai comuni singolarmente considerati, e che *“la retribuzione di posizione del segretario convenzionato, dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il Comune capofila, fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL di categoria”*, reperibile sul sito istituzionale al seguente url www.utgnapoli.it/segr/homepage.php;

RICHIAMATA, la circolare prot. n. 3636 del 09.06.2014 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali- *“caducazione ex lege”* della deliberazione n. 275/2001 del soppresso Consiglio di Amministrazione Nazionale in tema di trattamento economico dei segretari comunali titolari di sede;

RICHIAMATA, altresì, la circolare n. 3782 del 18.06.2015 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, in tema di sostituto nell'ipotesi di assenza, vacanza o impedimento del segretario comunale titolare della convenzione;

RITENUTO di prendere atto, atteso il ricorrere dei presupposti formali di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, della nuova convenzione per l'ufficio di segreteria tra i Comuni di Lacedonia (AV)/Rocchetta Sant'Antonio (FG);

VISTO l'art. 7 comma 31 ter, D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30.07.2010, n. 122, concernente la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, prevista dal D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 31 luglio 2010, recante l'istituzione di un'Unità di Missione in raccordo, sul territorio, con i Prefetti dei capoluoghi di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell'Agenzia richiamata, avvalendosi dei relativi uffici e personale;

Via Amerigo Vespucci 172 - 80142 Napoli
Tel 081/7943837 - 815 - 830 Fax 081/7943838 <http://www.utgnapoli.it/segr/homepage.php>
pec: segretariocomunali.prefna@pec.interno.it



Prefettura U.T.G. di Napoli
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Campania

VISTO che con decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze del 23 maggio 2012, pubblicato in G.U. n. 290 del 13.12.2012, in ossequio ai dettami di cui all'art. 7, comma 31 quater del d. l. n. 78/2010, si è stabilito che le funzioni della soppressa Agenzia a norma dell'art. 7 comma 31 ter del richiamato d. l. n. 78/2010, trasferite al Ministero dell'Interno, continuano ad essere esercitate dall'Unità di Missione di cui al D.M. del 31 luglio 2010, in attesa della costituzione presso il Dipartimento degli Affari interni e territoriali di un ufficio Dirigenziale Generale e che le Sezioni regionali dell'Albo sono gestite dalle Prefetture capoluogo di Regione;

RICHIAMATA la circolare n. 20 del 30.05.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con la quale si è disposto che le strutture territoriali dell'ex Agenzia vengono poste, sotto il profilo funzionale, organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'ufficio del Vice Prefetto Vicario delle Prefetture competenti;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 93710 dell'11.05.2017;

DISPONE

1. di prendere atto della costituzione della nuova convenzione per l'ufficio di segreteria tra i Comuni Lacedonia (AV), classe IV e Rocchetta Sant'Antonio (FG), classe IV;
2. di assegnare in qualità di titolare della predetta sede convenzionata il dott. Matteo Fimiani, iscritto nella fascia C dell'Albo Regionale Campania, ed in possesso, pertanto, dei requisiti previsti per legge per ricoprire la segreteria di cui trattasi;
3. di richiedere al Sindaco del comune di Lacedonia (AV), individuato capo convenzione, la trasmissione a questa Sezione Regionale del provvedimento di nomina del segretario assegnato, con la relativa accettazione, fissando la data di assunzione in servizio, nonché, all'esito, la nota attestante l'effettiva presa di servizio e copia del trattamento economico attribuito al segretario interessato;
4. di dare atto di quanto affermato in premessa circa la sostituzione del segretario della sede convenzionata, in caso di sua assenza, vacanza e/o impedimento;
5. di richiamare quanto esposto in premessa in relazione alle diverse modalità e al diverso criterio di calcolo delle spese di viaggio, previste dall'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, per il segretario comunale che presta servizio nella sede convenzionata;
6. di dare mandato agli uffici per le comunicazioni di rito.

Il Responsabile dell'Albo
Dott. Tiziano Toto